

MODULARIO
ex Mar-Merc. - 267
6 del registro
cessioni - Anno 2006

N° 79 del repertorio



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata dalla Società SYNDIAL S.p.A. _____

in data 22 novembre 2004 ;

Visti i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Sardegna di _____
con lettera n. _____ del _____ e della Dogana
di _____ con lettera n. _____ del _____

Visto il parere dell'S.I.I.T. Settore Infrastrutture di _____
espresso con lettera n. _____ del _____

Visto la precedente licenza n° 39/01;

Visto la licenza di Subingresso rilasciata in data 14 ottobre 2003, repertorio 198
registrata a Sassari al n° 5731 in data 22 ottobre 2003;

Visto il modello D I presentato in data 17 febbraio 2006;

Visto l' art. 36 del Codice della Navigazione;

C O N C E D E

alla Società SYNDIAL S.p.A. _____ codice fiscale 09702540155
di occupare delle pertinenze e delle aree demaniali marittime
della superficie di metri quadrati 16.882,84
situata nel comune _____ di Porto Torres
e precisamente all'interno del porto industriale
allo scopo di mantenere e gestire una presa acqua di mare di proprietà dello Stato

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed
in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di Euro 153.872,05
(CentoCinquantaTremilaOttocentoSettantaDue/05) pari ad una canone annuo di Euro
38.468,01 (TrentaOttomilaQuattrocentoSessantaOtto/01) soggetto ad aggiornamento annuale
secondo indice ISTAT

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al
demanio, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto)

dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2008

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta rilasciata da

UNICREDIT di Porto Torres (2 ricambi)
n° _____ in data 29.03.2006

5. Durante l'esercizio il concessionario deve essere sempre in possesso della licenza di concessione che dovrà esibire dietro semplice richiesta di militari e funzionari della Capitaneria di Porto e dell'Amministrazione dello Stato. La mancata esibizione costituisce contravvenzione ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione;
6. Durante tutto il periodo della concessione il concessionario dovrà essere munito di tutti permessi e/o autorizzazioni previsti da Leggi e Regolamenti vigenti, relativi all'attività svolta nell'ambito della concessione in corso di validità;
7. Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;
8. Il concessionario oltre che provvedere ad adeguare le opere e tutti gli impianti esistenti alla normativa vigente ed in particolare in materia di igiene, sicurezza del lavoro ed antincendio ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare periodicamente i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari;
9. Il concessionario è obbligato a costituire nelle forme previste a favore della Capitaneria di Porto di Porto Torres, entro i termini e con le modalità che saranno indicate con apposita richiesta, deposito cauzionale non inferiore al doppio di una annualità del canone, a garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione. L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di incamerare a suo giudizio discrezionale ed ai sensi del 3 comma dell'art.17 del Regolamento Marittimo, tutto il deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario per il pagamento degli eventuali conguagli del canone demaniale previsti dalle summenzionate leggi 21.12.1961, n. 1501, 646/81 e 692/81 e successive modifiche ed integrazioni;
10. Nell'ipotesi in cui il deposito cauzionale venga effettuato con fideiussione bancaria o polizza assicurativa il concessionario si impegna, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere in caso di revoca della fideiussione (ovvero della polizza assicurativa) o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, pena la decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti fino al termine della concessione;
11. Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art.47 lettera f del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi e la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - sistema informativo demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o in corso di realizzazione, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- 2.70 metri dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna, è rappresentato dal livello del mare stesso.
12. Il concessionario deve apporre nell'ambito della concessione un cartello recante gli estremi di identificazione della presente concessione (numero del registro delle concessioni e data del rilascio);

SUPERFICIE TOTALE IN CONCESSIONE mq. 16.882,84 così suddivisa:

- mq. 14.756,68 (area scoperta) area asservita;
- mq. 365,00 (area scoperta) specchio acqueo;
- mq. 888,65 (Opere di facile rimozione) pozzetti vari
- mq. 872,51 (pertinenze demaniali) Cabina elettrica, ed impianto tecnologici vari;

VOLUMETRIA

- Volumetria delle opere comprese OLTRE quota +/- 2,70 dal piano di campagna mc. 2.469,33 ;

CANONE ANNO 2005 € 38.468,01

CANONE ANNO 2006 € 38.468,01

TOTALE DA VERSARE::..... € 76.936,02

Qualora interessato al rinnovo della concessione, il concessionario dovrà avanzare regolare istanza di rinnovo in carta legale due mesi prima della scadenza del presente atto.

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno di scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento Marittimo avrà per sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né cercare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive e di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
2. Il concessionario dovrà essere in possesso di concessione o autorizzazione edilizia qualora previsto dalla normativa vigente;
3. Fermo restando il disposto degli artt. 49 del Codice della Navigazione e 31 del Regolamento Marittimo, tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso il concessionario verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del Codice della Navigazione con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la decadenza della concessione;
4. Le opere ritenute amovibili, qualora successivamente venissero riconosciute inamovibili devono essere rimosse o, previa sanatoria, regolarizzate con atto concessionario;

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in 20097 S.DONATO MILANESE (MI) Piazza Boldrini n° 1

Porto Torres, addì 20 APR 2006




IL CONCESSIONARIO
STABILIMENTO DI PORTO TORRES
Il Direttore
Ang. Gianfranco Rizzo

TESTIMONI

[Signature]
[Signature]

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO



IL COMANDANTE
C.P. CP *[Signature]*

REGISTRATO A SASSARI
IL 27.04.2006
AL N° 2419
MOD. 3 VOL.
ESATTE e 30.77,00